

Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2001

del 23 ottobre 2000

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.

Primo adeguamento

Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2001, tutte le rendite il cui versamento è iniziato nel corso del 1997. Il tasso d'adeguamento è dell'*3,6 per cento*.

Adeguamenti successivi

Gli adeguamenti devono effettuarsi nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Al 1° gennaio 2001, le rendite superstiti e invalidità saranno adeguate come segue:

Anno delle prima rendita	Ultimo adeguamento	Adeguamento successivo al 1° gennaio 2001
1985 - 1995	1° gennaio 1999	<i>3,5 per cento</i>
1996	1° gennaio 2000	<i>2,3 per cento</i>

23 ottobre 2000

Ufficio federale delle assicurazioni sociali